

COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT'EUTIZIO
COMUNE DI PRECI
Perugia
Approvato con deliberazione n.12 /2011

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO TELEMATICO

Art. 1 - Oggetto

1. In ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge n° 241/1990, del D. Lgs 267/2000, dello Statuto dell'Ente ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, il presente Regolamento disciplina le competenze, le forme, le modalità ed i limiti tramite i quali la Comunanza Agraria Guaita Sant'Eutizio organizza e gestisce il servizio relativo alla tenuta dell'Albo Pretorio telematico o, altrimenti detto, on line.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo Pretorio telematico

1. È istituito l'Albo Pretorio Telematico il quale consiste nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Ente, indicato con il seguente indirizzo www.comunanzaguaitasanteutizio.com

2. L'Albo Pretorio Telematico è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home Page) del predetto sito informatico con un apposito Link denominato Albo Pretorio on line facilmente individuabile dall'utente. Gli interessati possono prendere visione e scaricare l'immagine elettronica completa degli atti e provvedimenti in pubblicazione di cui all'articolo 4.

3. È specificamente indicato in evidenza nella pagina di ricerca, che tali documenti informatici costituiscono copia di documenti originali accessibili dai cittadini nelle modalità previste dalla Legge 241/90 e dal Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi. Tali copie non hanno valore di copia conforme all'originale.

Art. 3 - Finalità della pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, etc.), garantendo con certezza opponibile a terzi l'avvenuta pubblicazione per il periodo previsto dalle norme.

2. Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad avere efficacia secondo le disposizioni contenute nella norma transitoria di cui al successivo articolo 12.

Art. 4 - Atti soggetti a pubblicazione

1. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Pretorio telematico tutti gli atti e provvedimenti per i quali la Legge ne preveda l'adempimento.

2. Gli atti pubblicati possono essere interni all'Ente.

3. Gli atti vengono pubblicati in formato informatico nella versione integrale e conforme all'originale ad esclusione dei dati sensibili, compresi i relativi allegati. Gli atti sono

inviati all'ufficio preposto alla pubblicazione in formato informatico che ne garantisca l'inalterabilità.

4. In particolare, sono pubblicate le seguenti tipologie di atti e provvedimenti:

- a) Deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea;
- b) Gare di appalto;
- f) Regolamenti;
- i) Avvisi di aste pubbliche;
- l) Ogni altro atto per il quale sia necessaria la pubblicazione.

5. La gestione dell'Albo è affidata all'Ufficio Segreteria a cui compete la materiale pubblicazione degli atti e l'attestazione di avvenuta pubblicazione

Art. 5 - Termini di pubblicazione

1. La durata della pubblicazione è prevista dalle singole disposizioni di Legge o di Regolamento. Ove non specificamente prevista, la durata della pubblicazione è indicata nell'atto oggetto della pubblicazione. In mancanza, la durata minima della pubblicazione è di quindici giorni ai sensi dell'art. 10 del Codice Civile salvo espressa previsione contraria.

2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi e decorre dal giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno della materiale defissione dell'atto; con i termini di affissione e defissione, si intendono l'inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo Pretorio Telematico. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione scade il primo giorno lavorativo utile.

3. Durante la pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dal documento stesso ovvero da altro atto allegato o successivo pubblicato con le prescritte modalità.

4. La pubblicazione avviene normalmente entro cinque giorni dall'ultima riunione.

5. L'Albo Pretorio deve essere accessibile tutti giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero manutenzioni del server o dei programmi informatici necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell'Albo stesso.

6. Tali documenti sono consultabili in altre sezioni del sito tra le informazioni di natura istituzionale previste dall'art. 54 del D.Lgs 82/05.

Art. 6 Responsabile della Pubblicazione

1. Il Responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico delle deliberazioni degli Organi di Governo è l'ufficio segreteria ai sensi degli artt. 97 e 124 del TUEL 18.8.2000, n. 267.

Art. 7 - Integralità della pubblicazione

1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto comprensivo di tutti gli allegati.

2. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia (es. cartografie/ planimetrie) e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se contenuti su supporto informatico, non ne consentono l'integrale affissione all'Albo Pretorio Telematico, si procede come previsto nel successivo comma 3.

Art. 8 - Dichiarazione di avvenuta pubblicazione

1. Il sistema informatico garantisce in ogni tempo la possibilità di dare prova dell'avvenuta pubblicazione indicando la data iniziale e quella finale di pubblicazione.

2. Le deliberazioni recano una relata di pubblicazione che indica la data iniziale e quella finale di pubblicazione dell'atto.

3. Una copia informatica di ogni atto pubblicato all'Albo Pretorio in un anno solare è conservata nell'apposito archivio gestito dall'Ente per la durata di 5 anni, decorsi i quali sarà distrutta.

Art. 9 - Garanzie di riservatezza

1. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio, salve ed impregiudicate le garanzie previste dalla Legge 07.08.1990 n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei terzi ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio è consentito in modalità di sola lettura, al fine di evitare che possano essere modificati o cancellati. Possono essere scaricabili dall'Albo Pretorio gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da impedirne qualsiasi alterazione.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili; qualora questi siano indispensabili per l'adozione dell'atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati dal provvedimento e vengono depositati agli atti dell'ufficio competente senza esserne allegati.

Art. 10 - Garanzia di sistema

1. Il sistema garantisce che l'atto da pubblicare venga effettivamente reso visibile all'Albo Pretorio Telematico per il periodo di pubblicazione previsto, rendendo noti anche gli estremi di pubblicazione (data di inizio e di fine pubblicazione) e producendo un apposito registro con numerazione progressiva automatica degli atti pubblicati.

Art. 11 - Albo pretorio cartaceo

1. L'Ente, al fine di facilitare la diffusione delle informazioni, ha facoltà di mantenere la pubblicazione cartacea oltre a quella on line. In ogni caso l'unica forma di pubblicità legale è quella informatica.

Art. 12 - Norma transitoria

1. L'Ente gestisce l'Albo Pretorio nelle forme consuete mediante pubblicazione di

documenti cartacei fino all'entrata in vigore dell'Albo Pretorio Telematico. Da tale data la pubblicità legale degli atti sarà assicurata esclusivamente dalla loro pubblicazione sul sito informatico di cui al precedente articolo 2 e qualsiasi altra pubblicazione di documenti cartacei cesserà di avere effetti di pubblicità legale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. L'Albo Pretorio Telematico entra in vigore il 01/01/2011.

2. Il Presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.